

## **DAL 1° LUGLIO SEMPLIFICATE LE VENDITE A DISTANZA A PRIVATI UE**

*È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 giugno il D.lgs. 25 maggio 2021, n. 83, che semplifica l'applicazione dell'iva sul commercio elettronico. Dal 1° luglio 2021 le cessioni di beni verso privati in Paesi dell'Unione Europea diventano rilevanti nello Stato di destinazione dei beni ed è introdotta una modalità semplificata di adempimento dell'iva (c.d. OSS). Viene anche istituito il regime opzionale iva IOSS per le vendite a consumatori finali di beni importati da Paesi terzi di valore non superiore a 150 euro.*

### **1. Il regime semplificato (OSS) delle vendite a distanza a privati UE.**

Attualmente, le vendite a distanza (con cataloghi, per corrispondenza o via internet, dirette o tramite marketplace) a privati di beni spediti dall'Italia in altro Stato dell'Unione Europea o viceversa, sono imponibili ai fini iva nel Paese del venditore, a meno che non superino un determinato limite di fatturato nel Paese di destinazione, (35.000 euro salvo 44.873 euro per Repubblica Ceca, 80.197 per Gran Bretagna, 100.000 euro per Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi). In tale caso, divengono imponibili nel Paese di destinazione, con conseguente obbligo per il venditore di aprirvi una posizione iva, direttamente o nominando un rappresentante fiscale.

Dal 1° luglio 2021 le suddette vendite diventano rilevanti nello Stato UE di destinazione dei beni, ossia nello Stato dell'acquirente (nonché del presumibile consumo). Le cessioni restano rilevanti nello Stato del cedente nel solo caso in cui esso effettui (nell'anno precedente a quello di riferimento) vendite complessive annue a Paesi UE non superiori ad euro 10.000. Qualora detta soglia sia superata in corso d'anno, l'iva è applicata nello Stato di destinazione a decorrere dalla cessione che ha determinato il superamento della soglia.

Per adempiere agli obblighi iva nel Paese di destinazione, il soggetto passivo può aprire la partita iva o nominare un rappresentante fiscale in ogni Stato membro in cui esegue le vendite oppure aderisce al **regime Oss** (One stop shop), che consente di applicare l'imposta dell'altro Stato senza ivi aprire una posizione iva. L'imposta sulle vendite in ogni Paese Ue con le rispettive aliquote sarà infatti dichiarata e versata trimestralmente (entro 20 giorni dalla fine del trimestre) all'erario nazionale per essere ripartita fra i vari Stati. Gli operatori devono quindi conoscere le aliquote di ciascun Paese di destinazione e, conseguentemente, riallineare i prezzi al pubblico per effetto del passaggio dall'aliquota del Paese del fornitore (nei casi in cui le vendite fossero sotto le su citate soglie valide fino al 30 giugno) a quella del Paese del cliente. Le operazioni in regime Oss sono esonerate dagli obblighi di fatturazione, tenuta dei registri iva e dichiarazione annuale. A seguito dell'adesione al regime Oss, è consentito chiudere la partita iva o revocare il rappresentante fiscale nominato in altro Stato UE, sempre che non sia necessaria ad altri fini (es. vendite di beni ubicati nell'altro Stato). L'adesione al regime Oss è possibile anche per i soggetti passivi che prestano servizi territorialmente rilevanti in altri Stati Ue nei confronti di privati (es. ristrutturazioni di case), sempre in alternativa all'identificazione diretta o alla nomina del rappresentante fiscale. Chi opera in regime Oss non può detrarre dall'iva dovuta nel singolo Paese quella assolta sugli acquisti effettuati "in loco", ma deve attivare il rimborso. La registrazione all'Oss si effettua accedendo ai servizi Fisconline sul sito dell'Agenzia delle entrate, e decorre, di regola, dal primo giorno del trimestre successivo a quello di comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

### **2. Il regime speciale (IOSS) delle vendite a distanza di beni di modico valore importati nella UE.**

Viene anche introdotto un regime speciale per i beni, diversi da quelli soggetti ad accisa, di modesto valore e di provenienza extra Ue, che formano oggetto di vendite a distanza nell'Unione europea nei confronti di privati e abolita la vigente esenzione dall'iva per i beni di valore inferiore a 22 euro. Con la forte crescita del commercio elettronico, tale esenzione ha infatti determinato una grave distorsione della concorrenza a scapito dei fornitori europei, così che, dal 1° luglio 2021, l'iva sarà dovuta su tutti i beni importati nell'UE indipendentemente dal loro valore. Allo stesso tempo, è stato creato il su citato regime speciale per agevolare

la dichiarazione e il pagamento dell'iva dovuta sulla vendita di beni, importati in Italia e con destinazione presso clienti in Italia o in altri Stati membri, di valore non superiore a 150 euro. L'importazione è esente da iva che è pagata dal cliente come parte del prezzo di acquisto e dichiarata e versata dal fornitore tramite sportello unico per le importazioni (IOSS - Import One Stop Shop).

Inoltre, qualora le suddette vendite non siano effettuate dal fornitore tramite un proprio negozio on-line, ma attraverso un portale web (marketplace) che gestisce l'ordine e il pagamento, gravano su tale soggetto gli obblighi fiscali di versamento e dichiarazione dell'imposta. Ad esempio, un privato italiano acquista su Amazon un prodotto da 100 euro, proveniente dalla Cina e venduto da commerciante cinese. Ai fini Iva, il venditore sarà Amazon anche se non gestisce la spedizione. La vendita è suddivisa in due operazioni: la cessione dal fornitore cinese ad Amazon (esente) e quella da Amazon al consumatore finale (iva riscossa da Amazon compresa nel prezzo e dalla medesima versata in Italia tramite il sistema IOSS). Nei soli casi in cui i beni siano importati in Italia e il luogo finale in cui termina il trasporto sia lo Stato italiano, in alternativa all'oss, il soggetto che presenta i beni in dogana per conto del cliente finale effettua una dichiarazione mensile nella quale riporta l'iva dovuta per ciascun cliente e procede al relativo pagamento.

17 giugno 2021